

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1456 e 1616-A

Relazione orale
Relatore DE GUIDI

**TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)**

Comunicato alla Presidenza il 10 febbraio 1997

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici
(n. 1456)

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI,
CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MARCHETTI, RUSSO SPENA
e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

E PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici
(n. 1616)

**d'iniziativa dei senatori SALVI, AGOSTINI, TAVIANI, BERTONI,
GUALTIERI, SALVATO, ELIA, FOLLONI, DEL TURCO, DUVA,
FALOMI e LORETO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1996

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1456*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5

Disegni di legge:

- testo del disegno di legge n. 1456, d'iniziativa dei senatori Manzi ed altri e testo proposto dalla Commissione » 6
- n. 1616 d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri » 7

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sui disegni di legge nn. 1456 e 1616

21 gennaio 1996

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto
di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sui disegni di legge nn. 1456 e 1616

4 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1616, a condizione che l'articolo 1 sia riformulato nei termini seguenti: «Art. 1. I benefici di legge per gli ex-partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni» e che all'articolo 2 siano inserite, al comma 1, terzo rigo, dopo la parola «1999», le altre: «e a regime».

Esprime, altresì, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 2 del disegno di legge n. 1456.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANZI
ED ALTRI (N. 1456)

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

Art. 1.

1. **Tutti** i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nei limiti di 10 miliardi annui a partire dal 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 8017 del Ministero del tesoro, «somme da erogare per la ricapitalizzazione degli istituti di diritto pubblico».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

Art. 1.

1. I benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, **nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2**, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1990 e 1999 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

2. **Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.**

DISEGNO DI LEGGE N. 1616

—
D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVI ED ALTRI

Art. 1.

1. Tutti i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriotta», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

